

COMUNE DI VIDRACCO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°. 9
del 29/03/2011

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA"

L'anno duemilaundici addì ventinove del mese di marzo, alle ore diciannove e minuti zero previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. BERNINI Antonio - Presidente	Sì
2. SPARAGIO Roberto - Vice Sindaco	Sì
3. FOA' Guido - Consigliere	Sì
4. LONGHIN Stefano - Consigliere	Sì
5. MESCHINELLI Giada - Consigliere	Sì
6. TESAURO Pinuccio - Consigliere	Giust.
7. BIADENE Domenico - Consigliere	Sì
8. ORLANDI Ambrogio - Consigliere	Sì
9. PALOMBO Silvio - Consigliere	Sì
10. VITALE Francesco - Assessore	Sì
11. ORSELLO Raffaella - Consigliere	Giust.
12. CIBRARIO Giuseppe - Consigliere	Sì
13. SANTANERA Arianna - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dr. Fernando BAGLIVO**.

Il Sindaco Sig. BERNINI Antonio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con propria precedente deliberazione n. 35 del 20.07.1959;

Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24 ed in particolare il punto 13.3 che stabilisce che "E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro", per cui, essendo l'Amministrazione Comunale intenzionata a dare ai cittadini aventi diritto la possibilità contemplata e testé riportata, si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 49 del regolamento in oggetto ed alla sua integrazione con l'introduzione di un nuovo articolo (il 49 bis);

Ritenuto opportuno, infine, procedere all'introduzione di un nuovo articolo, il 33 bis, nel Regolamento di cui trattasi per meglio precisare quali salme o resti mortali possano o debbano essere ricevuti nel Cimitero Comunale;

Visto il DPR 10/9/1990, n. 185;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole, sotto il profilo tecnico, reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 - 2° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

la modifica e l'integrazione del vigente Regolamento di polizia Mortuaria di cui si è sovra riferito, nel seguente modo:

- dopo l'art. 33 viene introdotto il seguente:

"Art. 33 bis

1. Nel Cimitero Comunale sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
 - e) i resti mortali o le ceneri delle persone sopra elencate;
 - f) le salme, i resti mortali o le ceneri, dei cittadini che, pur non avendone diritto ai sensi dei commi precedenti, abbiano sepolti, in sepolture individuali o private, le salme, i resti mortali o le ceneri del coniuge, del fratello o sorella, di ascendenti o discendenti in linea retta in qualunque grado di

- parentela, dei conviventi o delle persone nei confronti delle quali abbiano acquisito particolari benemeritenze;
- g) i cadaveri, i resti mortali o le ceneri delle persone che:
- in vita siano state residenti anagraficamente nel Comune di Vidracco, anche per breve tempo;
 - che al momento del decesso siano proprietarie di beni immobili siti nel territorio del Comune di Vidracco, anche per breve periodo di tempo;
 - che abbiano avuto propri parenti od affini, fino al 3° grado di parentela, residenti nel Comune di Vidracco, anche per breve periodo di tempo;
 - in vita siano state dichiarate "cittadino onorario" del Comune di Vidracco.

La sussistenza della convivenza o delle benemeritenze di cui alla precedente lettera f) dovranno essere adeguatamente documentate e la relativa valutazione è demandata al Sindaco che, previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dall'interessato, se in vita, oppure dal coniuge superstite o, se pure quest'ultimo è deceduto, dalla totalità dei suoi eredi, eventualmente autorizzerà il ricevimento nel cimitero comunale del cadavere, resti mortali o ceneri in argomento.

Potrà essere ritenuta valida dal Sindaco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, anche la volontà del defunto che, avendone diritto, sia stata espressa, in tal senso, in valido testamento o documento equivalente."

- **all'art. 49, alla fine della frase :**"Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.", **viene aggiunto il seguente brano:** ", fatto salvo quanto stabilito al successivo Art. 49 bis.";

- **dopo l'Art. 49 viene introdotto il seguente:**

"Art.49 bis

1. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo , sia pubblico che privato, sia o meno presente un feretro, purchè non venga in alcun modo intaccata l'integrità delle altre cassette, urne cinerarie o feretro, eventualmente presenti nel medesimo tumulo.
2. Le tumulazioni di cui al precedente comma 1. sono consentite per le seguenti persone che, rispetto al concessionario, siano:
 - a) ascendenti o discendenti in linea retta in qualunque grado di parentela, od affini fino al terzo grado;
 - b) fratelli e sorelle;
 - c) il coniuge;
 - d) state conviventi o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del medesimo concessionario.

La sussistenza della convivenza o delle benemeritenze di cui alla precedente lettera d) dovranno essere adeguatamente documentate e la relativa valutazione è demandata al Sindaco.

Le tumulazioni di cui al presente articolo sono autorizzate dal Sindaco, previa presentazione di apposita istanza sottoscritta dal concessionario, se in vita, oppure dal coniuge superstite o, se

pure quest'ultimo è deceduto, dalla totalità degli eredi del concessionario medesimo.

Potrà essere ritenuta valida dal Sindaco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, anche la volontà del concessionario defunto, espressa, in tal senso, in valido testamento o documento equivalente.

Nello specifico, non sarà consentita alcuna tumulazione di cui al precedente comma 1. del presente articolo, qualora il concessionario nell'atto di concessione da parte del Comune abbia voluto esplicitamente precisare che il tumulo è esclusivamente destinato al cadavere, ai resti e/o alle ceneri di una determinata persona e non di altre.

3. In ogni caso, la durata fissata per le concessioni di loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie o di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture private, non subirà variazioni, conseguentemente all'esecuzione di quanto stabilito dal presente articolo."

Del che si è redatto il presente verbale che, osservate le prescritte formalità viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to BERNINI Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Fernando BAGLIVO

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BAGLIVO Fernando

VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **20.4.2011** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

20.4.2011

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Vidracco, lì **20.4.2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fernando BAGLIVO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è divenuta esecutiva il giorno 29-mar-2011:

 ☞ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);

 ☞ decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000)

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000), per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Vidracco, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Fernando BAGLIVO